



A: Faggi Enrico Spa
pec: faggiambiente@pec.it

e p.c. ARPAT, Dipartimento di Firenze

Azienda USL Toscana Centro, dipartimento della prevenzione di
Firenze

Settore Autorizzazioni Rifiuti

OGGETTO: Decreto legislativo 152/2006 art.6 commi 9 e 9 bis, legge regionale 10/2010, art. 58. Proposta di modifiche previste nell'installazione AIA di gestione rifiuti, ubicata in via E. Majorana n. 101/103, Sesto Fiorentino (FI). Proponente: Faggi Enrico Spa. Esiti della valutazione preliminare.

In relazione alla richiesta di valutazione preliminare pervenuta da codesta Società il 23.10.2024 (prot. 557668 del 24.10.2024) in merito al progetto di modifica indicato in oggetto, si comunica quanto segue.

Inquadramento amministrativo

L'installazione in oggetto è autorizzata con AIA all'attività IPPC 5.5 (gestione di rifiuti pericolosi), di cui dell'allegato VIII, alla Parte II, Titolo III-bis, del d.lgs. 152/2006, con decreto regionale n. 8986/2016 (atto Unico SUAP n.107 del 22.09.2016), da ultimo aggiornato con decreto regionale n. 14458 del 25.06.2024;

l'installazione ricade tra quelle di cui all'Allegato III alla parte seconda del D.lgs.152/2006 e quindi nel campo di applicazione della procedura di valutazione d'impatto ambientale, che ad oggi non è mai stata svolta; pertanto, in occasione del riesame con valenza di rinnovo dell'AIA, in applicazione dell'art.43 comma 6 della L.R. 10/2010, sarà necessario lo svolgimento della procedura di VIA postuma sulla intera installazione;

l'installazione è stata oggetto di due procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA, con riferimento ad alcune modifiche sostanziali, entrambi conclusi con esclusione da VIA (Decreto n. 11842 del 18.07.2018 e Decreto n. 9940 del 03.07.2020);

successivamente, l'installazione è stata inoltre oggetto di alcuni pareri del Settore scrivente (ai sensi art.58 della L.R. 10/2010), di cui alle note del 07.04.2021 (prot. 0153585), del 08.11.2021 (prot. 0432559) del 20.12.2022 (prot. 0494615) e sua appendice istruttoria del 17.02.2023 (prot. 0086323), del 27.11.2023 (prot 0538313), del 29.03.2024 (prot.0197855) ed - in ultimo - del 14.10.2024 (prot.539280); in tali pareri le previste modifiche sono state valutate come non sostanziali ai fini VIA;

il Settore Autorizzazioni Rifiuti, con nota del 22.03.2024 (prot. 0186094), ha comunicato l'avvio del procedimento di aggiornamento d'ufficio dell'AIA, al fine di recepire quanto indicato nella Relazione di Sintesi



di ARPAT, redatta in esito ai controlli ispettivi svolti, ed ha richiesto al proponente la documentazione aggiornata con specifiche informazioni;

l'impianto è attualmente in esercizio;

a seguito del primo esame istruttorio della documentazione presentata il Settore scrivente, come da nota del 14.11.2024 (prot.594066), ha comunicato la necessità di acquisire alcune informazioni ed alcuni approfondimenti, necessari a valutare l'entità della modifica in termini di fattori d'impatto;

il proponente in data 11.12.2024 (prot. 643769) ha presentato la documentazione integrativa in risposta della nota di cui sopra.

Caratteristiche dell'impianto allo stato attuale

Nell'installazione vengono svolte le seguenti attività:

- deposito preliminare e la messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (R13 - D15);
- recupero di metalli preziosi da rifiuti speciali pericolosi, rifiuti speciali non pericolosi e scarti; mediante trattamento termico, trattamento chimico fisico rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi, trattamento chimico fisico rifiuti solidi pericolosi e non pericolosi, nonché selezione e cernita manuale di rifiuti solidi non pericolosi (R4 - R12);
- smaltimento di rifiuti speciali pericolosi contenenti cianuri (D9);
- intermediazione di rifiuti senza detenzione (pericolosi e non pericolosi);
- trasporto in conto proprio di rifiuti speciali (pericolosi e non pericolosi);
- commercializzazione di metalli preziosi e prodotti chimici contenenti preziosi;
- produzione di sostanze/miscele contenenti preziosi.

Progetto di modifica previsto

La modifica riguarda la possibilità di gestire ulteriori tipologie di rifiuti, per il recupero di palladio, platino, rodio e rutenio attraverso trattamento chimico fisico o mediante trattamento termico;

i rifiuti da includere sono quelli classificati con codici EER: 07 01 07* fondi e residui di reazione, alogenati; 07 01 08* altri fondi e residui di reazione; 07 01 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati; 07 01 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti;

in particolare viene richiesto il trattamento chimico fisico per le tipologie: EER 07.01.07*, 07.01.08*, 07.01.09*, 07.01.10*, come da Diagramma di flusso n. 2 di cui Allegato 7 del Decreto n. 4560 del 29.03.2019 ed il trattamento termico per le tipologie EER 07.01.08* e 07.01.10*, come da Diagramma di flusso n. 10 di cui Allegato 7 del Decreto n. 4560 del 29.03.-2019;

il progetto di modifica previsto ha sostanzialmente natura gestionale.

Considerazioni del proponente

Il proponente, a supporto - a suo avviso - della non sostanzialità del progetto di modifica, evidenzia quanto segue:



- i rifiuti proposti sono paragonabili, per sostanze contenute e tipologia di stato fisico, ai rifiuti già sottoposti a trattamento;
- l'inserimento dei nuovi codici EER non apporta modifiche alle quantità giornaliere/annuali autorizzate per le operazioni di messa in riserva (R13) e trattamento (R4);
- non vi saranno modifiche impiantistiche sostanziali dell'installazione AIA;
- fermo restando l'attribuzione del codice EER da parte del produttore del rifiuto, l'applicazione della BAT 2 [ed in particolare delle lettere a), b), c), e)] consentirà una gestione dei nuovi rifiuti previsti in linea con quelle già in essere per rifiuti similari (per caratteristiche chimico-fisiche), dalla messa in riserva al recupero;

il trattamento dei nuovi rifiuti non differisce da quello già autorizzato allo stato attuale ed indicato nell'allegato 7 del Decreto n.4560 del 29.03.2019 – Diagramma di flusso n. 2 per quanto riguarda i codici CER 07.01.07*, 07.01.08*, 07.01.09* e CER 07.01.10* e Diagramma di flusso n. 10 per quanto riguarda i codici CER 07.01.08* e 07.01.10*;

la capacità di trattamento della installazione rimarrà invariata rispetto a quanto già autorizzato; conseguentemente anche la quantità di rifiuti prodotti resterà inalterata.

Il proponente, con la documentazione integrativa, ha chiarito che:

1) con riferimento ad esigenze ambientali e relative alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, le due nuove tipologie di rifiuti che contengono sostanza alogenata, inquinanti non presenti allo stato attuale nei rifiuti sottoposti a trattamento, saranno accettati in impianto solo nel caso in cui il lavaggio preventivo con acqua consente l'eliminazione di tali contaminanti (sostanze alogenate, alogeni e alogenuri solubili), prima di destinare il rifiuto ai trattamenti indicati nel diagramma 2.

Il lavaggio sarà effettuato nella cabina a carboni attivi presente e già autorizzata nel reparto trattamento rifiuti liquidi. Non è prevista alcuna emissione in atmosfera diversa da quelle già sottoposte a monitoraggio;

2) i nuovi rifiuti non presentano caratteristiche di pericolo diverse da quelli già trattati. E' specificato che l'attività è autorizzata ad accettare qualsiasi tipo rifiuto ad eccezione di quelli con caratteristica HP1 "esplosivo";

3) la gestione e il deposito di questi rifiuti è in linea con quanto già adottato nell'installazione.

La procedura di segregazione dei rifiuti sarà quella indicata nel punto E) della BAT n. 2 [Prospetto di confronto con le migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti di cui alla DECISIONE (UE) 2018/1147 della Commissione del 10.08.2018 II edizione del 31.03.2022, di cui Allegato 4 al Decreto Regione Toscana n. 25353 del 21.12.2022], nello specifico: *"Il confinamento e la segregazione dei rifiuti in stoccaggio avviene tenendo conto delle incompatibilità chimiche, nonché delle classi di pericolo dei rifiuti stessi e dello stato fisico"*.

Al fine di ridurre il rischio ambientale associato al deposito dei rifiuti, nella BAT n. 4 del sopraccitato prospetto sono state indicate le prestazioni conseguite nell'impianto.

Nell'Elaborato tecnico 3.4, parte integrante del Decreto regionale n. 14458 del 19.03.2024 sono indicate le aree di stoccaggio autorizzate;

4) dal trattamento di nuovi rifiuti previsti si generano presumibilmente rifiuti con caratteristiche di pericolo ed inquinanti diversi da quelli usualmente prodotti, che saranno tenuti separati dagli altri, caratterizzati appena prodotti ed inviati a smaltimento presso aziende autorizzate;



5) i rifiuti rispetteranno le condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto previste per i processi cui saranno sottoposti sulla base dei criteri individuati.

Conclusioni: Valutazione preliminare del progetto di modifica

Il progetto di modifica previsto viene valutato in maniera cumulativa rispetto ai progetti di modifica non sostanziale previsti successivamente alla adozione del provvedimento di verifica del 2020; i riferimenti per la valutazione saranno l'assetto impiantistico valutato in detto provvedimento e l'assetto produttivo attualmente autorizzato.

In merito alle prevista modifica è possibile svolgere le seguenti considerazioni:

risulta essenzialmente a carattere gestionale, non comporta variazione alle caratteristiche ed al funzionamento della installazione, né il suo potenziamento;

la modifica introduce quattro ulteriori tipologie di rifiuto ai processi di trattamento, di cui al diagramma di flusso 2 e 10; non interessa la potenzialità di recupero dei processi interessati, che rimane invariata;

nonostante la diversa composizione chimica dei nuovi rifiuti, in particolare per due questi - che contengono sostanze alogenate, è previsto un preventivo lavaggio, al fine di renderli idonei ai successivi trattamenti, come attualmente autorizzati;

le procedure adottate e i presidi ambientali in essere, con riferimento anche alle BATc di settore, risultano pertinenti con le esigenze di mitigazione dei relativi impatti;

Tutto ciò premesso, visti:

- l'art. 5 comma 1 lettere l) ed l-bis) nonché l'art. 6 comma 9 e comma 9-bis del D.lgs.152/2006;
- l'art.39 comma 3, l'art. 43 comma 2 e l'art.45 della L.R. 10/2010;
- l'art.58 della l.r. 10/2010;
- l'art.11 del regolamento d.p.g.r. 19R/2017;
- il paragrafo 4 dell'allegato B alla d.g.r. 1083/2024;

visti i principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3-ter del d.lgs.152/2006;

dato atto che l'installazione in esame è stato oggetto di due procedimenti di verifica di assoggettabilità, conclusi con provvedimento di esclusione dalla procedura di VIA;

considerato che il progetto di modifica proposto riguarda l'introduzione di ulteriori tipologie di rifiuti in ingresso, il cui trattamento è finalizzato al recupero di palladio, platino, rodio e rutenio, attraverso trattamento chimico-fisico o mediante trattamento termico, senza alcun potenziamento dell'impianto, in quanto la capacità produttiva resta invariata;

rilevato che la diversa composizione chimica dei rifiuti introdotti sarà gestita nell'ambito di un prelavaggio acquoso; non sono previste modifiche ai processi di recupero; non è prevedibile un incremento significativo dei fattori di impatto, con particolare riferimento alla produzione di rifiuti ed alle emissioni in atmosfera;



si ritiene quindi che il progetto di modifica in esame non rientri tra quelli di cui al punto 8 lettera t) dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e che pertanto non debba essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità, in quanto modifica non sostanziale di una installazione esistente.

Si ricorda al proponente:

- che è tenuto al rispetto delle prescrizioni, oltre che dell'atto autorizzativo, dei due provvedimenti di verifica adottati;
- di aggiornare i documenti di salute e di sicurezza di cui al DLgs.81/2008, con riferimento alle modifiche previste;
- di aggiornare le procedure del sistema aziendale di gestione e se necessario il Piano Monitoraggio e Controllo.

Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione dei titoli abilitativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Si informa il proponente che il presente parere sarà pubblicato sul sito web regionale in applicazione dell'art.6 comma 9 del d.lgs. 152/2006.

Per ogni informazione riguardo alla presente potrà essere fatto riferimento a:

istruttore per la pratica è Pamela Tomberli- tel. 055 4387196, mail: pamela.tomberli@regione.toscana.it;
funzionario titolare di E.Q. è Lorenzo Galeotti - tel. 0554384384, mail: lorenzo.galeotti@regione.toscana.it.

La Responsabile
Arch. Carla Chiodini

LG-PT/